

DELIBERA N. 082/2023/CRL/UD del 24/02/2023
S. BXXX / FASTWEB SPA
(GU14/361677/2020)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 24/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi”;

VISTA l’istanza di S. BXXX del 02/12/2020 acquisita con protocollo n. 0511383 del 02/12/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha assunto: “Nonostante la disdetta effettuata a ottobre 2017 (con unico contratto attivo quello di cui al codice cliente in oggetto) Fastweb ha continuato a prelevare somme dal proprio c/c pur non fornendo più alcun servizio telefonico! In data 29 novembre 2019 veniva inviato, a mezzo pec, ulteriore e ultimo reclamo per richiedere il rimborso di quanto indebitamente prelevato ma ad oggi non si è avuto alcun riscontro!”. Su quanto assunto ha richiesto: “RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE INDENNIZZO PER MANCATA RISPOSTA AI RECLAMI INDENNIZZI VARI SPESE DI PROCEDURA”.

2. La posizione dell’operatore

Si costituiva Fastweb deducendo che il procedimento solleverebbe doglianze già oggetto di precedente procedimento, 20730/2019, e che il reclamo del 29.11.2019, sarebbe successivo all’udienza di conciliazione del procedimento già pendente ed avente ad oggetto il medesimo disservizio. Concludeva per il rigetto dell’istanza.

3. Motivazione della decisione

L’istanza presentata non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 14 e del Regolamento ex Delibera 173/07/CONS e s. m. La presente controversia, risulta una riproposizione di quella già incardinata presso il Corecom Lazio al n. 204730/2019 avente medesimo oggetto e richieste di quella posta a base della presente istanza di definizione. Le procedure, difatti, hanno contenuto identico con riferimento ai disservizi reclamati, che, richiamati anche nell’odierno procedimento, hanno trovato tutti soddisfazione con il provvedimento decisorio del procedimento 204730/2019 e per i quali deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. L’art. 3.3 bis del Regolamento di cui alla Deliberazione 173/07/CONS, richiamato dall’art. 6, comma 4 del Regolamento di cui alla Deliberazione 203/18/CONS statuisce espressamente che “Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Co.re.com se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi del comma 1.” Si precisa che una causa di nullità ostativa all’ammissibilità della controversia è rilevabile in ogni stato e grado

procedimentale, non solo per eccezione di parte, ma ancor più d'ufficio, soprattutto se viola, come nel presente caso, il principio del ne bis in idem. Né l'omesso rilievo di inammissibilità in primo grado o l'accettazione del contraddittorio di controparte, costituisce sanatoria di atto affetto da nullità assoluta, comunque rilevabile in ogni tempo. Ciò che rileva, difatti, è l'identità delle questioni sottoposte al vaglio del CORECOM che, per la loro identità, non possono formare oggetto di doppia valutazione da parte dello scrivente ufficio. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto dell'istanza del sig. S. BXXX nei confronti della società Fastweb SpA. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 24 – 02 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to